



LA SOLA SETE DI ELUANA: LA LIBERTA'

COSTITUZIONE ITALIANA ART 32, COMMA 2

"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"

CONVENZIONE DI OVIEDO ART. 1

"Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina"

ART. 9

"I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione"

DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Eluana si trova in "un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno" (pag. 2)

"non...vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici)" (pag. 22)